

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2405)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(BUCALOSSÌ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

### Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori

ONOREVOLI SENATORI. — L'albo nazionale dei costruttori è stato istituito con la legge 10 febbraio 1962, n. 57, allo scopo di verificare, in via preventiva e permanente, la presenza e la sussistenza nell'appaltatore dei requisiti di moralità, capacità tecniche e finanziarie, indispensabili per la partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche e nel contempo di fornire alle amministrazioni appaltanti uno strumento di selezione delle imprese in relazione alla loro specializzazione e capacità realizzativa.

La legge n. 57 del 1962 dispone l'obbligatorietà della iscrizione per chiunque esegua lavori di importo superiore a 15 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca per i lavori stessi di un contributo, concorso o sussidio dello Stato (art. 2). Nel sistema della legge l'iscrizione nell'albo dei costruttori avviene sulla base di una valutazione, effettuata dai comi-

tati regionali e dal comitato centrale secondo precisi limiti di competenza, dei prescritti requisiti di moralità e, soprattutto, di idoneità tecnica e finanziaria che abilitano alla esecuzione di opere pubbliche.

I costruttori sono, perciò, iscritti nell'albo nazionale distinti per le categorie e sottocategorie di specializzazione elencate nella tabella annessa alla legge, con l'indicazione dell'importo massimo dei lavori che possono assumere. La legge prevede poi una classifica secondo l'importo che va da un minimo di 15 milioni ad oltre 5 miliardi di lire, per ciascuna categoria di specializzazione (articolo 5), salva la facoltà dell'imprenditore di chiedere successivamente l'elevazione dell'originario importo di classifica come pure l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione, fornendo la prova delle mutate condizioni dell'impresa rispetto al tempo della prima iscrizione.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Orbene dall'epoca dell'istituzione dell'albo (1962) fino ad oggi, gli importi di iscrizione non sono stati mai aggiornati, nonostante che, nello stesso periodo, i costi di costruzione abbiano subito un incremento superiore al 300 per cento con punte del 314 per cento per l'edilizia abitativa.

Ciò ha portato ad una progressiva diminuzione della capacità di intervento delle imprese di minori dimensioni e quindi, in modo particolare, di quelle locali, le quali oggi si trovano nell'impossibilità di partecipare agli appalti di opere del tutto simili, sotto il profilo tecnico ed economico, considerato quest'ultimo in termini reali, a quelle da esse in precedenza eseguite.

Se si considera, poi, che i recenti provvedimenti per il rilancio dell'economia hanno attribuito preminente importanza al settore delle opere pubbliche e, in particolare, a quello dell'edilizia, ispirandosi peraltro al criterio della concentrazione degli interventi di cui è stata prevista, come nel caso dell'edilizia sovvenzionata, finanche la dimensione minima, appare di tutta evidenza l'urgente necessità di emanare un provvedimento di legge inteso a rivalutare, in via generale e con la tempestività che le circostanze richiedono, gli importi posti a base della classifica delle imprese.

Il sistema di revisione dell'attuale classifica delle iscrizioni deve rispondere alla situazione di emergenza segnalata e non può, perciò, che ispirarsi ad un criterio di « automatismo », tenuto soprattutto conto dell'alto numero di imprese sino ad oggi iscritte nell'albo nazionale dei costruttori (39.460 ciascuna, a sua volta, iscritta per una serie più o meno vasta di categorie e sottocategorie di specializzazione), cosicchè le posizioni da esaminare ammonterebbero a centinaia di migliaia.

L'adozione di un sistema diverso da quello sopraindicato e cioè la modifica di iscrizione affidata alla singola iniziativa e deliberata caso per caso, infatti, sarebbe oltremodo inopportuna perchè paralizzerebbe l'attività dei comitati regionali e del comitato centrale. Inoltre discriminerebbe gravemente le imprese, per il diverso momento in cui l'adeguamento verrebbe effettuato, senza

soddisfare l'esigenza di immediatezza, in quanto il lavoro di aggiornamento comprenderebbe tempi lunghissimi.

Poichè tale necessità dipende da un fenomeno che si caratterizza per la sua portata generale e perciò interessa tutti i costruttori, non si può logicamente attendere la singola iniziativa, ma è indispensabile, in coerenza con le dimensioni del fenomeno, effettuare l'aggiornamento della classifica di cui all'articolo 5 della legge n. 57, come si propone il presente disegno di legge, sulla base di percentuali che tengano conto della diversità degli effetti degli aumenti dei costi sull'aumentare degli appalti in relazione all'entità dei lavori.

Il disegno di legge dispone quindi una rivalutazione automatica degli attuali importi di iscrizione in base alla percentuale del 100 per cento relativamente alle classifiche da 1 a 7, del 60 per cento relativamente alla classifica 8, e del 20 per cento alla classifica 9.

L'applicazione di una minore percentuale di aggiornamento alle classifiche più elevate è giustificata dalla rilevata circostanza che il processo inflazionistico ha colpito maggiormente gli appalti di piccolo e medio importo, nonchè dal fatto che le alte classifiche impongono una maggiore cautela da parte dell'Amministrazione.

Peraltro riferendosi queste classifiche ad aziende di impegnative dimensioni, particolarmente attrezzate e competenti, si è constatato che tali imprese, di numero più limitato, hanno potuto usufruire di una più frequente mobilità della propria iscrizione grazie alla loro maggiore capacità produttiva per la quale sono state in grado di presentare i documenti necessari per la conseguente elevazione dell'iscrizione.

La soluzione proposta dal disegno di legge lascia impregiudicata l'iniziativa della singola impresa, espressamente riconosciuta dall'articolo 18 della legge n. 57, di richiedere quando la rivalutazione automatica risulti in concreto insufficiente, una ulteriore modifica della propria iscrizione; in questo caso, però, sulla base di apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica prescritta dall'articolo 14.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La soluzione proposta dal disegno di legge è immediatamente attuabile in quanto il Centro elettronico del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete il servizio di certificare l'iscrizione delle imprese nell'albo nazionale dei costruttori, in vista della loro partecipazione alle gare di appalto, può adeguarsi senza difficoltà alle nuove disposizioni adottando semplici e pronti accorgimenti per mantenere la validità dell'attuale sistema di rilascio dei certificati di iscrizione dell'albo nazionale dei costruttori.

Accanto alle sostanziali modifiche illustrate, il disegno di legge prevede i necessari adeguamenti formali, come l'aumento a 30 milioni di lire del limite di iscrizione obbligatoria per l'assunzione di appalti pubblici ed un'ampliata competenza dei comitati regionali elevata ad 1 miliardo di lire, coerente

mente con i principi ispiratori del disegno di legge, nonché l'aggiornamento *ope legis* dei certificati di iscrizione di data anteriore a quella di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Quest'ultima disposizione si rende necessaria allo scopo di evitare che motivi di ordine burocratico, quali la prevedibile difficoltà di provvedere in breve tempo al rilascio di migliaia di nuovi certificati, possano in pratica limitare l'efficacia del presente disegno di legge.

La norma ha carattere transitorio dato che i certificati di iscrizione sono valevoli per un anno.

Per i motivi già detti è infine previsto che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DI ISCRIZIONE  
ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

TABELLA VIGENTE

Classifica	Importo
1° — fino a . . . L.	15.000.000
2° — » » . . . »	25.000.000
3° — » » . . . »	50.000.000
4° — » » . . . »	100.000.000
5° — » » . . . »	250.000.000
6° — » » . . . »	500.000.000
7° — » » . . . »	1.000.000.000
8° — » » . . . »	2.500.000.000
9° — » » . . . »	5.000.000.000
10° — oltre . . . »	5.000.000.000

TABELLA CON GLI IMPORTI AGGIORNATI

Classifica	Importo
1° — fino a . . . L.	30.000.000
2° — » » . . . »	50.000.000
3° — » » . . . »	100.000.000
4° — » » . . . »	200.000.000
5° — » » . . . »	500.000.000
6° — » » . . . »	1.000.000.000
7° — » » . . . »	2.000.000.000
8° — » » . . . »	4.000.000.000
9° — » » . . . »	6.000.000.000
10° — oltre . . . »	6.000.000.000

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 30 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite ».

**Art. 2.**

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1° — fino a	. . .	L.	30.000.000
2° — » »	. . .	»	50.000.000
3° — » »	. . .	»	100.000.000
4° — » »	. . .	»	200.000.000
5° — » »	. . .	»	500.000.000
6° — » »	. . .	»	1.000.000.000
7° — » »	. . .	»	2.000.000.000
8° — » »	. . .	»	4.000.000.000
9° — » »	. . .	»	6.000.000.000
10° — oltre	. . .	»	6.000.000.000 ».

**Art. 3.**

Le iscrizioni nell'Albo effettuate secondo l'importo prima della data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente aggiornate per le varie classifiche in conformità della tabella stabilita nel precedente articolo.

## Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 1 miliardo e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

## Art. 5.

I certificati di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si intendono aggiornati di diritto in conformità alle classifiche secondo gli importi indicati nell'articolo 2.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.